

● PRIMI APPROFONDIMENTI SULLA NUOVA PAC

Come cambieranno i pagamenti diretti

di Ermanno Comegna

Il compromesso politico raggiunto a fine giugno e immediatamente ratificato dal Consiglio dei ministri agricoli europei sarà elaborato nelle prossime settimane per arrivare alla formulazione finale dei regolamenti di base della nuova Pac 2023-2027.

Non c'è bisogno però di aspettare la pubblicazione dei regolamenti sulla Gazzetta Ufficiale per iniziare a tirare le somme e descrivere la portata delle decisioni prese.

Cerchiamo quindi di fornire alcune prime indicazioni su come potrebbe cambiare il regime dei pagamenti diretti, tenendo conto che il lavoro in corso in sede tecnica e politica a livello europeo è tale da comportare qualche informazione aggiuntiva e forse pure correttiva rispetto a quanto si può dire ora.

Discrezionalità nazionale

Prima di entrare in dettaglio è necessario premettere che la fisionomia del nuovo sistema è in larga misura nelle mani delle istituzioni politiche nazionali, le quali hanno a loro disposizione un margine decisionale talmente ampio da poter configurare il nuovo regime dei pagamenti diretti anche in modo completamente rivoluzionario rispetto alla situazione di oggi, ad esempio spingendo al massimo sul «pedale» della convergenza interna, fino ad arrivare alla soppressione definitiva dei titoli storici individuali.

Su questo delicato aspetto si evidenzia come, a oggi, 14 Stati membri dell'Unione europea abbiano introdotto il sistema della convergenza totale senza diritti all'aiuto. Gli altri 13 li mantengono in vita e, tra questi, l'Italia si caratterizza per il valore assai elevato, rispetto

Anche se la definizione esatta dei vari meccanismi avverrà nei prossimi mesi, è evidente che ciascun Paese avrà molti margini di manovra per diversificare le possibili soluzioni

alla media nazionale, di alcuni titoli storici. Indicativamente, oggi, il valore medio in Italia è pari a poco più di 200 euro/ettaro, con un campo di variazione che va da un minimo di 130 a un massimo di migliaia di euro per ettaro.

Il primo elemento che caratterizza la Pac post 2022 è l'obbligatorietà per i Paesi membri di definire la figura dell'a-

Convergenza e titoli storici

Finora 14 Paesi UE hanno scelto la convergenza totale con soppressione dei titoli storici individuali.

Altri 13 Paesi, tra cui l'Italia, manterranno i diritti individuali, che però subiranno un processo di convergenza interna entro il 2026 in modo che tutti i titoli abbiano un valore pari almeno all'85% del valore medio nazionale.



gricoltore attivo, potendo in tal modo circoscrivere la platea dei beneficiari a soggetti che svolgono la funzione agricola in maniera professionale, anche se calibrare compiutamente un concetto così astratto non è affatto agevole.

Plafonamento o riduzione lineare

Sia il plafonamento sia la riduzione lineare al di sopra di un dato importo possono essere applicate a livello volontario da parte dello Stato membro e i costi del lavoro sono detraibili.

L'approccio di base per l'applicazione a livello nazionale del regime dei pagamenti diretti è l'utilizzo di un importo uniforme per ettaro, uguale per tutti gli agricoltori di uno stesso Stato membro o per quelli localizzati in gruppi di territori che presentano condizioni omogenee.

Qualora l'Italia dovesse scegliere tale strada potrà decidere di far cessare la validità dei titoli storici dal 2023 oppure, come stabilito in un emendamento di compromesso, in uno degli anni successivi.

Se, viceversa, si dovesse decidere di utilizzare la deroga e mantenere i diritti individuali, sarà necessario attuare dal 2023 un processo di convergenza interna, facendo in modo che al 2026 tutti i titoli abbiano raggiunto almeno l'85% del valore medio nazionale.

Il compromesso raggiunto ha previsto che la massima riduzione praticabile a carico dei diritti con importo unitario più elevato sia del 30%. Tuttavia, tra i due obiettivi rimane prioritario quello di raggiungere la soglia minima dell'85%.

Per quanto riguarda l'importante novità contenuta nella proposta iniziale della Commissione europea di definire a livello nazionale, entro il 2026, un importo massimo per il valore dei diritti all'aiuto, le informazioni a oggi disponibili non consentono di individuare quale sia stata la decisione finale. L'ultima versione del documento a quattro colonne datata 3 giugno 2021 indica che su questo punto c'è un consenso politico delle tre istituzioni comunitarie, con la possibilità per gli Stati membri di definire il valore massimo a livello nazionale o per gruppi di terri-

torio omogenei.

Il nuovo regime dei pagamenti diretti, al pari di quello attuale, sarà articolato in diverse componenti, con la conferma del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori (fino al 3% del massimale nazionale) e degli aiuti accoppiati (fino al 15% del massimale nazionale).

Due novità

Ci sono due importanti novità che sicuramente saranno oggetto di dibattito nelle prossime settimane in Italia.

● La prima è **l'istituzione del regime ecologico, riservando a esso il 25% del massimale nazionale**, ma con elementi di flessibilità e di gradualità aggiuntivi inseriti nella parte finale del negoziato. Il nuovo strumento si fonda sull'erogazione di premi supplementari e indennità a favore di agricoltori che volontariamente decidono di attuare nelle loro aziende pratiche agricole sostenibili dal punto di vista ambientale.

Ogni Stato membro dovrà individuare una lista di ecoschemi da mettere a disposizione, tra i quali le imprese agricole scelgono quale o quali, eventualmente, mettere in atto.

● La seconda novità è **l'attribuzione del carattere obbligatorio al pagamento redistributivo, con un'aliquota del 10% sul montante nazionale dei pagamenti diretti**. C'è però la possibilità per lo Stato membro di evitarne l'applicazione, qualora, nell'ambito del programma strategico nazionale, riesca a dimostrare che l'obiettivo della distribuzione risulti adeguatamente soddisfatto con gli altri interventi contenuti nel Primo pilastro della Pac che vanno in tale direzione, come la riduzione lineare e il plafonamento.

Per una panoramica completa e definitiva sulla fisionomia del nuovo regime dei pagamenti diretti della Pac sarà necessario attendere i testi ufficiali europei e successivamente le decisioni politiche nazionali, da definire entro il 31 dicembre prossimo.

È facile prevedere che l'argomento comporterà polemiche e divisioni tra le Istituzioni, gli operatori agricoli e le loro organizzazioni. Sull'argomento è difficile trovare prese di posizioni nette. Finora sono state fornite scarse indicazioni, ma è facile prevedere che il confronto risulterà sicuramente vivace.

Ermanno Comegna

● VARATO IL DECRETO MINISTERIALE SUI DISCIPLINARI

Futuro sempre più sostenibile per il vino italiano

Il sistema unico di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola è previsto dal decreto Rilancio dello scorso anno. Il decreto si occupa in particolare della predisposizione dei disciplinari di produzione

Con il decreto ministeriale n. 28989 del 23 giugno 2021, ancora non pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, è stato compiuto un passo decisivo verso la piena applicazione in Italia del sistema unitario a livello nazionale per la certificazione della sostenibilità nella filiera vitivinicola.

Il nuovo strumento, che coniuga l'esigenza della transizione ecologica con la valorizzazione della produzione di vini italiana, è stato introdotto con il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020 n. 77. Si tratta del cosiddetto decreto Rilancio che, all'art. 224-ter, formula le disposizioni di base per il sistema di certificazione della sostenibilità.

I disciplinari

L'elemento centrale su cui ruota l'intera operazione è la predisposizione dei disciplinari di produzione, nei quali sono indicate le regole produttive e le buone pratiche.

In sede di prima applicazione il disciplinare è predisposto sulla base delle linee guida nazionali per la produzione integrata che, come noto, prevede specifiche condizioni tecniche e produttive a livello regionale. Tali regole di base saranno opportunamente integrate introducendo i principi della sostenibilità e facendo riferimento ai migliori sistemi di



L'adesione da parte delle aziende agricole al sistema di certificazione è volontaria

certificazione oggi esistenti a livello nazionale.

Una volta messo a punto il disciplinare di produzione, le disposizioni nazionali prevedono si debba procedere a un aggiornamento periodico, con cadenza almeno annuale, garantendo così il recepimento dei più recenti orientamenti in materia di sostenibilità economica, ambientale e sociale.

Tali disciplinari costituiscono pertanto il punto di riferimento contenente le specifiche modalità produttive e gestionali che i produttori viticoli e vinicoli aderenti volontariamente al sistema di certificazione si impegnano a rispettare, sottoponendosi all'intervento dell'ente di certificazione e al sistema di monitoraggio.

Alla fine di tutto il processo i prodotti certificati possono essere commercializzati utilizzando uno specifico logo e quindi creando le condizioni per la differenziazione di mercato.

Il decreto precisa ulteriormente gli obiettivi e la portata del disciplinare per la sostenibilità, specificando che esso preveda le regole produttive e le buone pratiche in grado di garantire il rispetto dell'ambiente, della qualità del prodotto, della sicurezza alimentare, della tutela dei lavoratori e dei cittadini e, da ultimo, anche il reddito degli agricoltori.

In particolare, il disciplinare riguarda sia la fase di produzione in campo sia quella in cantina e conterrà prescrizioni e requisiti previsti da norme cogenti o volontarie, a valenza nazionale o internazionale.

Il Comitato della sostenibilità

Il decreto di fine giugno provvede alla costituzione del Comitato della sostenibilità vitivinicola (CoSVi) che svolge un ruolo operativo fondamentale per la definizione e l'implementazione dei diversi passaggi che porteranno al pieno funzionamento del sistema unitario a livello nazionale per la certificazione della sostenibilità.

I compiti del Comitato sono:

- definizione del disciplinare per la produzione sostenibile e successivo aggiornamento;
- definizione del sistema di monitoraggio della sostenibilità, con l'individuazione dei criteri per il campio-

namento delle aziende da sottoporre a controllo;

- individuazione degli indicatori necessari per valutare il grado di sostenibilità della filiera vitivinicola;
- attività di supporto al Ministero.

Il Comitato è composto da rappresentanti istituzionali (Mipaaf, Regioni, Province autonome) e di carattere tecnico (CREA, Accredia, rappresentanti dei sistemi di valutazione della sostenibilità nel settore viti-vinicolo).

Adesione volontaria

Come accennato in precedenza, l'adesione al sistema di certificazione è volontaria e può avvenire da parte di aziende agricole singole o associate. L'organismo di controllo incaricato verifica la rispondenza del processo produttivo ai requisiti del disciplinare, e rilascia l'attestazione tramite il certificato di conformità.

Pertanto, ci sono verifiche a due livelli. Il primo interessa tutte le imprese vitivinicole aderenti al sistema di sostenibilità che intendono ottenere la certificazione per la propria produzione. La seconda verifica è a campione, realizzata attraverso l'utilizzo di indicatori per misurare i miglioramenti ottenuti ed è eseguita sotto l'egida del comitato ministeriale.

Il decreto Mipaaf del 23 giugno 2021 dovrà essere seguito da ulteriori passaggi per arrivare alla piena applicazione del nuovo strumento. In primo luogo è necessario definire i disciplinari di produzione (il ministro Patuanelli ha indicato come data settembre) e poi individuare gli indicatori di monitoraggio.

Per questo secondo aspetto si deve passare per l'approvazione di un ulteriore decreto che il Mipaaf dovrà formulare a seguito del parere del Ministero della transizione ecologica.

L'architettura che è stata data dal legislatore in prima battuta, e dai servizi ministeriali successivamente, è tale da assegnare al sistema di certificazione della sostenibilità vitivinicola un carattere di tipo evolutivo e dinamico, consentendo miglioramenti e adattamenti nel corso del tempo, in funzione all'impatto rilevato e delle risposte fornite dall'attività di monitoraggio e di valutazione.

S.I.

RICHIESTA ALLA COMMISSIONE

Prošek, la Croazia ci riprova

La menzione tradizionale riguarderebbe un vino bianco fermo e non il noto passito

La Croazia ha presentato alla Commissione europea la domanda di registrazione della «menzione tradizionale» Prošek per un vino bianco fermo prodotto sul territorio nazionale.

La menzione tradizionale non è una denominazione di origine, ma è un modo di proteggere nomi a essa associati. Per fare esempi italiani riconosciuti dell'UE, le menzioni tradizionali «Riserva» o «Superiore» possono essere utilizzate per tutti i vini a denominazione di origine, ma «Sangue di Giuda» è abbinata solo alla doc Oltrepò Pavese.

Lo stesso dicasi per «Chateau», associabile a tutte le etichette aoc (appellation d'origine contrôlée) in Francia, oppure Grand Cru, riservato solo ad alcune bottiglie.

Nel 2013 Zagabria aveva già provato a fare domanda per registrare la denominazione di origine del vino tradizionale Prošek, un passito, ma la Commissione respinse l'istanza.

Ora la Commissione dovrebbe considerare ammissibile la nuova richiesta e la pubblicherà in *Gazzetta UE*. Dopo, si aprirà un periodo di due mesi in cui enti pubblici e privati possono presentare opposizione. Ogni opposizione dev'essere analizzata dalla Commissione.

Nel caso specifico l'obiezione è scontata sia da parte dell'Italia, sia del Consorzio del Prosecco. Ma anche le organizzazioni dei consorzi di tutela europei potrebbero manifestare rilievi, perché un eventuale riconoscimento non sembra in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea che ha chiarito più volte come l'evocazione, anche solo iconografica, di una dop può costituire una violazione del diritto UE.

Un paragone che si sente evocare in questi giorni è quello del Tocai nazionale e Tokaj ungherese, quando i produttori italiani dovettero cambiare denominazione e la dop andò al vino dolce prodotto nella omonima Regione magiara, come da richiesta di Budapest all'ingresso nell'UE.

Ma la Croazia non ha fatto domanda quando è entrata nell'UE e stavolta la geografia è dalla parte italiana grazie alla decisione presa anni fa di includere nell'areale di produzione l'abitato di Prosecco, Prosek in sloveno. Che non è il croato «Prošek».

A.D.M.

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.